



CONI



COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA NAZIONALE

N. 58

del 25 FEB. 2020

Oggetto: Federazione Italiana Giuoco Squash (FIGS) - approvazione ai fini sportivi del Regolamento Generale delle Gare di Squash, ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. l) dello Statuto del CONI.

Esecuzione:

Conoscenza:

Consegnata il: _____

LA GIUNTA NAZIONALE

VISTO il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modifiche ed integrazioni;

[Handwritten signature]



CONI

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini
Alessandro Cherubini

Deliberazione n.

58

Riunione del

25 FEB. 2020

VISTO lo Statuto del CONI;

VISTO lo Statuto, il Regolamento Organico ed il Regolamento di Giustizia della Federazione Italiana Giuoco Squash;

VISTA la nota prot. n. 14 del 27 gennaio 2020 con la quale la Federazione Italiana Giuoco Squash ha trasmesso, per la prescritta approvazione ai fini sportivi, il testo del Regolamento Generale delle Gare di Squash deliberato dal Consiglio Federale della FIGS nella riunione del 23 marzo 2019;

VISTA l'allegata relazione che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

RILEVATO che il testo della suddetta normativa risulta conforme al Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modifiche ed integrazioni, allo Statuto del CONI, allo Statuto, al Regolamento Organico ed al Regolamento di Giustizia della FIGS;

tutto ciò premesso e considerato,

DELIBERA

ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. l) dello Statuto del CONI l'approvazione ai fini sportivi del testo del Regolamento Generale delle Gare di Squash della Federazione Italiana Giuoco Squash, deliberato dal Consiglio Federale della FIGS nella riunione del 23 marzo 2019.

Il testo della normativa in esame viene allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale.

IL SEGRETARIO
F.to Carlo Mornati

IL PRESIDENTE
F.to Giovanni Malagò

VISTO: se ne propone
l'adozione attestandone la
conformità agli atti, la regolare
istruttoria e la compatibilità con
la vigente normativa.

Il Dirigente
Avv. Michele Signorini



CONI

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini*Alessandro Cherubini*ATTIVITA' ISTITUZIONALI PER ENTE CONI
Statuti e RegolamentiAllegato n. ¹.....
Deliberazione n. ⁵⁸.....
Riunione del ^{23 FEB. 2020}.....

Roma, 21 FEB. 2020

RELAZIONE PER LA GIUNTA NAZIONALE

Oggetto: **Federazione Italiana Giuoco Squash (FIGS)** - approvazione ai fini sportivi del Regolamento Generale delle Gare di Squash, ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. l) dello Statuto del CONI.

La Federazione Italiana Giuoco Squash con la nota prof. n. 14 del 27 gennaio 2020 ha trasmesso, per la prescritta approvazione ai fini sportivi, il testo del Regolamento Generale delle Gare di Squash, deliberato dal Consiglio Federale della FIGS nella riunione del 23 marzo 2019.

La normativa in esame risulta conforme al Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modifiche ed integrazioni, allo Statuto del C.O.N.I., allo Statuto, al Regolamento Organico ed al Regolamento di Giustizia della FIGS.

La presente relazione è stata predisposta sulla base degli elementi noti, forniti dalla Federazione.

IL SEGRETARIO
F.to Carlo MornatiIl Dirigente
Avv. Michele Signorini



CONI

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini
Alessandro Cherubini

Allegato n. 2
Deliberazione n. 58
Riunione del 25 FEB. 2020



Regolamento Generale delle Gare di Squash

Approvato dal Consiglio Federale del 23 marzo 2019

A



TITOLO I° - GENERALITÀ

Art. 1. Ambito di validità

Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle gare di Squash sull'intero territorio nazionale; si applica a tutte le gare organizzate ed autorizzate dalla Figs.

TITOLO II° - GARE UFFICIALI

Art. 2. Generalità

Comma 01 Sono gare organizzate ed autorizzate dalla Figs tutte quelle, a carattere internazionale, nazionale, interregionale, regionale e provinciale, svolte sotto la supervisione diretta della Figs o dei suoi Organi territoriali o di chi da essa autorizzato, la cui gestione tecnica, promozionale ed ogni altro adempimento organizzativo sottostanno alle norme regolamentari ed alle disposizioni della Figs.

Comma 02 Esclusa la categoria Veterani i titoli individuali di Campionessa (e) Italiana (o), Regionale e Provinciale, assoluto e di categoria, sono assegnati qualora alle gare interessate vi siano stati almeno 10 iscritti, dei quali almeno 8 abbiano, effettivamente, partecipato alla competizione. Qualora non si raggiunga il numero minimo previsto di partecipanti, sarà assegnato il titolo di "Atleta dell'Anno".

Comma 03 Nei Campionati Italiani Veterani individuali sono assegnati i titoli di Campionessa (e) Italiana (o) qualora alle gare interessate vi siano stati minimo 2 partecipanti.

Comma 04 Gli Affiliati e gli Aderenti interessati ad ospitare gare devono comunicare la loro disponibilità alla Figs od ai propri Organi periferici.

Comma 05 In tutte le gare organizzate ed autorizzate dalla Figs vanno assicurati, a cura degli organizzatori, il servizio medico ed il relativo pronto intervento.

Comma 06 I premi/rimborsi spese sono corrisposti solo se ritirati, dagli interessati, nel corso della cerimonia di premiazione.

Art. 3. Gare ufficiali nazionali ed internazionali -

Sono gare valide per la formulazione della Classifica Operativa Nazionale tutte quelle disciplinate dallo Statuto e dal Regolamento Organico federali, rispettivamente agli artt. 18, comma 5, e 64.

TITOLO III° - GARE AUTORIZZATE

Art. 4. Generalità

Sono gare autorizzate, tutte quelle gare a carattere internazionale, nazionale, interregionale, regionale e provinciale, di qualsiasi tipo e categoria, approvate dalla Figs, ma da essa non gestite direttamente; anche in tali gare vanno assicurati il servizio medico ed il relativo pronto intervento.

Art. 5. Tornei sociali - promozionali

Un torneo sociale-promozionale, organizzato da un'Associazione / Società Sportiva, affiliata o aderente alla Federazione, non necessita della preventiva autorizzazione di Figs; dello stesso va, comunque, data formale comunicazione, alla Federazione, dieci giorni prima che il torneo si svolga.

In mancanza di tale comunicazione il torneo non può svolgersi; l'organizzatore, che non si attenga a tale disposizione, viene deferito, per i provvedimenti disciplinari conseguenti, agli Organi di Giustizia federali.

Al torneo sociale-promozionale, così organizzato, possono partecipare tutti i tesserati Figs, senza alcuna limitazione territoriale.

Al torneo sociale-promozionale, con il consenso preventivo Figs, possono partecipare anche non tesserati purchè in possesso di certificato medico abilitante l'attività agonistica che si intende praticare.

Su richiesta dell'Associazione / Società Sportiva organizzatrice, controfirmata da un Istruttore Federale e previo pagamento della tassa registrazione dovuta per gli incontri individuali, ogni singolo risultato agonistico conseguito è inserito nella Classifica Operativa Nazionale.

Un'Associazione / Società Sportiva, affiliata o aderente alla Federazione, può organizzare, nel corso di un anno agonistico, al massimo tre tornei sociali-promozionali.

Se un'Associazione / Società Sportiva, affiliata o aderente alla Federazione, non ha svolto, nell'anno agonistico che precede la data di svolgimento di un torneo sociale-promozionale, una consistente attività agonistica federale, può organizzare tale tipo di torneo solo su preventiva autorizzazione di Figs. Chi non si attenga a tale disposizione viene deferito, per i provvedimenti disciplinari conseguenti, agli Organi di Giustizia federali.

Nel primo anno di Affiliazione o di Adesione a Figs un'Associazione / Società Sportiva può svolgere tale tipo di torneo solo previa autorizzazione della Figs. Chiunque non si attenga a tale disposizione viene deferito, per i provvedimenti disciplinari conseguenti, agli Organi di Giustizia federali.

Art. 6. Gare ad invito ed esibizioni

Senza autorizzazione della Figs non possono essere svolte gare individuali ad invito o di esibizione. L'autorizzazione va richiesta alla Commissione Tecnica Federale almeno sessanta giorni prima dello svolgimento delle gara.

Art. 7. Sponsorizzazioni

Per tutte le gare approvate gli Affiliati/Aderenti organizzatori devono attenersi, in materia di sponsorizzazioni ed utilizzo degli spazi pubblicitari, alle direttive emanate, in materia, dalla Figs.

Art. 8. Modalità di richiesta di approvazione

Comma 01 Gli Affiliati/Aderenti, che intendono organizzare gare di Squash, debbono inoltrare richiesta scritta alla Figs nei tempi dalla stessa stabiliti.

Comma 02 Per le gare a carattere internazionale la richiesta dovrà essere inoltrata alla Commissione Tecnica Federale sessanta giorni prima della data di svolgimento.

Comma 03 Per le gare a carattere nazionale, regionale e provinciale, la Commissione Tecnica Federale indica, annualmente, le modalità di richiesta e di approvazione delle gare.

Comma 04 Le richieste di approvazione, pena irricevibilità, devono essere accompagnate dal versamento della tassa di approvazione gara, ove prevista, e dalle seguenti informazioni: la categoria e le modalità di svolgimento della gara; l'ammontare di eventuali montepremi; la capienza dei tabelloni.

Comma 05 Nel caso in cui un Affiliato/Aderente, dopo aver chiesto ed ottenuto l'assegnazione di una gara, rinunci, senza il preventivo assenso della Commissione Tecnica Federale, all'organizzazione della stessa, è soggetto ad una "tassa per rinuncia", annualmente stabilita dal Consiglio Federale, con riserva di deferimento agli Organi di Giustizia Federali.

Art. 9. Tassa di approvazione gara

La tassa di approvazione per le gare di qualsiasi livello e genere è annualmente fissata dal Consiglio Federale.

TITOLO IV° - PARTECIPAZIONE ALLE GARE

Art. 10. Ammissione

Comma 01 Per competere nelle gare federali, anche se approvate, si deve essere tesserati "agonista" o "agonista giovanile" Figs per la stagione in atto e per una Società regolarmente affiliata/aderente. A tal fine l'Ufficiale di Gara preposto ha facoltà di richiedere, a chi partecipa alla gara, l'esibizione di un documento di riconoscimento.

Comma 02 Ai Campionati Italiani non sono ammessi i giocatori che non hanno ottemperato alle disposizioni, in vigore, per l'utilizzo e la valorizzazione del titolo e della maglia di Campione Italiano di Squash.

Comma 03 Ai Campionati Italiani Individuali, fatta eccezione per i Campionati Italiani Veterani, non sono ammessi i giocatori inattivi.

Comma 04 Tempi e modalità di svolgimento dei Campionati Italiani, Regionali e Provinciali Individuali, Assoluti e di Categoria, femminili e maschili, sono annualmente stabiliti dal Consiglio Federale e divulgati con specifici bandi di gara.

Comma 05 Ai Campionati Italiani, Regionali e Provinciali Individuali, femminili e maschili, Assoluti e di Categoria, sono ammessi a partecipare, previo il loro inserimento nella Classifica Operativa federale, i tesserati Figs:

- a) di nazionalità italiana, con l'esclusione di chi abbia giocato, nei 36 mesi precedenti l'inizio del Campionato al quale si intende partecipare, in rappresentanza di altre Nazioni, in una qualsiasi manifestazione sportiva internazionale di squash;
- b) di cittadinanza italiana;
- c) naturalizzati italiani;
- d) di nazionalità straniera, purchè:
 - non abbiano giocato, nei 36 mesi precedenti l'inizio del Campionato al quale si intende partecipare, in rappresentanza di altre Nazioni, in una qualsiasi manifestazione sportiva internazionale di squash;
 - l'Italia sia la Nazione nella quale si è nati o nella quale si è residenti dall'anno precedente la data d'inizio del Campionato al quale si intende partecipare, avendo, nel corso di tale periodo, svolto, in Italia, attività agonistica di squash in modo continuativo.

Comma 06 Ai Campionati Regionali Individuali, femminili e maschili, partecipano i tesserati residenti nella Regione alla quale si riferisce il Campionato e coloro i quali nella medesima Regione abbiano eletto domicilio sportivo. Tale domicilio ha efficacia solo se l'interessato, da non meno di 24 mesi consecutivi, precedenti la disputa del Campionato al quale si intende partecipare, è tesserato in una società, affiliata o aderente alla Figs, della Regione. Per quanti non coincidano "residenza" e "domicilio sportivo efficace" sussiste l'obbligo, entro il mese di ottobre, di dichiarare, in modo formale ed in forma scritta, alla Figs, il diritto di partecipazione che si intende esercitare. In assenza di tale dichiarazione si può disputare solo la competizione nella Regione di residenza.

Comma 07 Ai Campionati Provinciali Individuali si applica quanto stabilito al precedente comma 06, ovviamente riferito alla realtà territoriale provinciale.

Comma 08 La scelta operata, di cui al precedente comma 06, se non mutano luogo di residenza o domicilio sportivo od entrambi, non è successivamente modificabile.

Comma 09 Con esclusione dei Campionati Italiani, Regionali, Provinciali individuali, femminili e maschili, sono ammessi a partecipare alle competizioni federali a squadre, i giocatori stranieri, regolarmente tesserati Figs, previo loro inserimento nella Classifica Operativa Nazionale.

Comma 10 La partecipazione alle competizioni federali a squadre è normata dagli appositi regolamenti.

✍

Art. 11. Liberatorie

Chi, pur essendone in possesso, non è in grado di esibire la tessera agonistica o agonistica giovanile:

- a) non può essere ammesso a partecipare ai Campionati Italiani Assoluti, individuali ed a squadre;
- b) può essere ammesso a partecipare alle altre gare previa sua autocertificazione di possesso della tessera e previo versamento della tassa "sub-judice" a fondo perduto, annualmente stabilita dal Consiglio Federale; in caso di minore, tale dichiarazione va rilasciata dall'esercente la potestà genitoriale.

Art. 12. Giocatori stranieri

Comma 01 Il giocatore straniero può prendere parte alle gare internazionali, organizzate dalla Figs, se:

- a) è iscritto alla gara dalla Federazione della Nazione nella quale risiede o da un'Organizzazione Sportiva Internazionale riconosciuta dalla Figs od alla quale questa aderisce;
- b) esibisce la tessera della Federazione della Nazione nella quale risiede.

TITOLO V° - ISCRIZIONI ALLE GARE

Art. 13. Iscrizione alle gare Figs

Comma 01 L'iscrizione dei giocatori alle gare ed alle competizioni federali è effettuata dagli Affiliati/Aderenti di appartenenza, nei termini e nei modi fissati dal Consiglio Federale.

Comma 02 A tutela della sua integrità fisica un giocatore può iscriversi ad una sola gara tra quelle organizzate nella medesima data.

Comma 03 Le richieste di iscrizione alle gare devono, pena la loro irricevibilità, precisare:

- a) cognome e nome di ogni giocatore;
- b) data di nascita, in caso di Campionati Italiani Veterani e Giovanili;
- c) nome del responsabile del gruppo societario in caso di iscrizioni plurime.

Comma 04 Per le gare del circuito "Città d'Italia", per i Campionati Italiani, individuali ed a Squadre, di ogni categoria, per le competizioni assimilabili ai Campionati Italiani e per le gare internazionali, spetta alla Commissione Tecnica Federale:

- a) predisporre, in base alla classifica operativa nazionale, l'elenco dei giocatori ammessi alla competizione;
- b) provvedere al sorteggio del tabellone nei termini previsti dai relativi regolamenti.

Comma 05 Per ogni altra gara, non compresa in quelle di cui al precedente comma, spetta alla Società organizzatrice della gara predisporre, sotto la supervisione della Delegazione Regionale Figs competente per territorio ed in base alla classifica operativa nazionale, l'elenco dei giocatori ammessi alla competizione e provvedere al sorteggio del tabellone nei termini regolamentarmente previsti.

Comma 06 Per il circuito Giovanile e per i relativi Campionati l'ammissione alle competizioni ed il sorteggio dei relativi tabelloni di gara sono oggetto di specifiche norme.

Comma 07 In caso di iscrizioni in soprannumero, i giocatori saranno ammessi alla gara in base alla loro posizione nella classifica operativa nazionale (dal primo all'ultimo).

Comma 08 Gli Affiliati/Aderenti devono aver cura di chiedere, a chi di competenza, conferma del ricevimento dell'iscrizione e dell'ammissione dei propri giocatori alle competizioni.

Comma 09 E' facoltà della Commissione Tecnica Federale accettare iscrizioni tardive, qualora vi sia disponibilità di posti e qualora i tabelloni di gara non siano stati ancora sorteggiati. L'accettazione di un'iscrizione tardiva è condizionata dal pagamento della tassa relativa.

TITOLO VI -TASSE DI ISCRIZIONE

Art. 14. Tassa di Iscrizione

Comma 01 La tassa di iscrizione alle gare federali, con le relative modalità e tempistiche di versamento, viene annualmente fissata dal Consiglio Federale.

Comma 02 Gli Affiliati/Aderenti, all'atto dell'iscrizione dei propri giocatori, s'impegnano, irrevocabilmente, al pagamento delle relative tasse d'iscrizione.

Comma 03 Nel caso in cui un giocatore non sia incluso nel tabellone di gara la tassa non è dovuta e, se già versata, è rimborsata.

TITOLO VII° - SVOLGIMENTO DELLE GARE

Art. 15. Generalità

Comma 01 Le giornate ed i luoghi di svolgimento delle gare federali devono, pena la loro sospensione, essere approvate dalla Figs.

Comma 02 Le eventuali qualificazioni per l'accesso alle gare possono essere disputate solamente se previste dal relativo Bando di Gara.

Comma 03 Gli Affiliati/Aderenti, organizzatori di gare federali, devono segnalare, ai giocatori partecipanti, le opportunità per un dignitoso soggiorno.

Comma 04 Una gara, annullata, può essere ripetuta in altra data su autorizzazione della Commissione Tecnica Federale.

Art. 16. Capienza dei tabelloni

La capienza minima di un tabellone di gioco per una competizione è di 8 giocatori. In base al numero dei campi disponibili il tabellone di gioco deve rispettare i seguenti numeri massimi di partecipanti: 1 campo = 12 partecipanti; 2 campi = 24 partecipanti; 3 campi = 36 partecipanti; 4 campi = 48 partecipanti; 5 campi = 60 partecipanti. Rispettando, rigorosamente, quanto previsto nel successivo Art. 19, la Commissione Tecnica Federale può consentire il superamento di tali limiti.

Art. 17. Tabelloni di gara

Comma 01 I tabelloni di gioco delle gare federali sono sorteggiati successivamente alla chiusura delle iscrizioni. I tabelloni, una volta sorteggiati, sono modificabili solo su decisione, motivata, della Commissione Tecnica Federale. I responsabili della comunicazione degli orari di gioco dei tornei, così come fissati e resi noti, sono i Presidenti di Società aventi interesse.

Comma 02 Tutti gli incontri delle gare federali, con l'esclusione di quelli inseriti nelle competizioni a squadre, normati in modo specifico, devono essere disputati al meglio dei 5 games, salvo diversa e specifica decisione, prevista nel relativo bando di gara.

Comma 03 I tabelloni di gioco delle gare Figs dovranno essere predisposti secondo le seguenti indicazioni:

a) TESTE DI SERIE E PIAZZATI.

- 1° Per tutte le gare federali le "teste di serie" ed i "piazzati" sono stabiliti in base alla Classifica Operativa Nazionale;
- 2° per i tornei internazionali le "teste di serie" ed i "piazzati" sono stabiliti, prioritariamente, in base alla classifica PSA ed, in subordine, in base alle Classifica Operativa Nazionale;
- 3° per i tornei giovanili "teste di serie" e "piazzati" sono stabiliti sulla scorta delle specifiche classifiche italiane (gare nazionali) e delle specifiche classifiche Esf e Wsf (gare internazionali).

b) TABELLONI DA 16 PARTECIPANTI

Teste di serie 8: le prime 2 teste di serie sono fissate in base alle Classifiche Nazionali nelle posizioni 1 e 2; le seconde 2 teste di serie sono sorteggiate nelle posizioni 3 e 4 del tabellone di gara; le seconde 4 teste di serie sono sorteggiate nelle posizioni 5, 6, 7 e 8 del tabellone di gara.

- Piazzati 8:** gli 8 piazzati sono sorteggiati nelle rimanenti posizioni a completamento del tabellone di gara.
- c) **TABELLONI DA 32 PARTECIPANTI**
Teste di serie 16: le prime 2 teste di serie sono fissate in base alle Classifiche Nazionali nelle posizioni 1 e 2; le seconde 2 teste di serie sono sorteggiate nelle posizioni 3 e 4 del tabellone di gara; le seconde 4 teste di serie sono sorteggiate nelle posizioni 5, 6, 7 e 8 del tabellone di gara; le altre 8 teste di serie sono sorteggiate dalla posizione 9 alla 16 del tabellone di gara.
Piazzati 16: i 16 piazzati sono sorteggiati nelle rimanenti posizioni a completamento del tabellone di gara.
- d) **TABELLONI DA 64 PARTECIPANTI**
Teste di serie 32: le prime 2 teste di serie sono fissate in base alle Classifiche Nazionali nelle posizioni 1 e 2; le seconde 2 teste di serie sono sorteggiate nelle posizioni 3 e 4 del tabellone di gara; le seconde 4 teste di serie sono sorteggiate nelle posizioni 5, 6, 7 e 8 del tabellone di gara; le seconde 8 teste di serie sono sorteggiate dalla posizione 9 alla 16 del tabellone di gara; le altre 16 teste di serie sono sorteggiate dalla posizione 17 alla 32 del tabellone di gara.
Piazzati 32: i 32 piazzati sono sorteggiati nelle rimanenti posizioni a completamento del tabellone di gara.
- e) **BYE:**
Qualora il numero degli iscritti ad un torneo sia inferiore alla capienza del tabellone le posizioni mancanti sono denominate "bye". Il bye è fissato negli incontri corrispondenti alle teste di serie n° 1, n° 2, n° 3 e così via, fino ad esaurimento.
- f) **TABELLONI DA 6/8 PARTECIPANTI**
Qualora i partecipanti ad una gara federale, individuali siano sei o otto, è consentita, previo benestare della Commissione Tecnica Federale, la disputa in due gironi all'italiana di tre o quattro giocatori ciascuno ed una successiva fase finale nella quale i vincitori dei due gironi si incontrano per l'attribuzione del 1° posto; i secondi classificati dei due gironi si incontrano per l'attribuzione del 3° posto; i terzi classificati dei due gironi si incontrano per l'attribuzione del 5° posto; i quarti classificati dei due gironi si incontrano per l'attribuzione del 7° posto.
Il posizionamento, nei due gironi avviene, nel rispetto di quanto disposto ai commi 04, 05 e 06 del precedente Art. 13, con il meccanismo delle teste di serie legate alla Classifica Operativa Nazionale.

Comma 04 Qualora siano iscritti giocatori non classificati, ma di riconosciuto valore tecnico, devono essere piazzati, rispettivamente, nelle posizioni 11 e 12 ed eventualmente 10 e 9. Se i giocatori sono più di uno il piazzamento è fatto a sorteggio.

Art. 18. Piazzamenti

Comma 01 Nelle gare federali i piazzamenti sono disputati secondo quanto previsto dai relativi Bandi di Gara.

Comma 02 Nelle gare autorizzate sono disputati i piazzamenti per il 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 9° e 17° posto e le relative partite sono valide per le Classifiche Nazionali.

Comma 03 Un giocatore deve giocare i piazzamenti, in caso contrario è penalizzato secondo quanto previsto dal Regolamento di Classifica.

Art. 19. Tempi di recupero tra gli incontri

Gli incontri dei vari turni di gioco vanno programmati in modo tale che un giocatore disponga, tra un incontro e quello successivo, di un tempo di recupero non inferiore alle 2 (due) ore.

Art. 20. Orari di ritrovo e di inizio delle gare

Comma 01 Gli orari di ritrovo sono fissati, per ogni partecipante, minimo un'ora prima dell'orario di inizio della loro partita o, se diversamente stabilito, all'orario precisato nel bando di gara, mettendosi a disposizione del Giudice di Gara.

Comma 02 Ogni giornata di gara inizia con il primo incontro, fissato non prima delle h. 9,00, e termina con l'ultimo il cui inizio non può andare oltre le h. 21,00.

Comma 03 Fermo restando quanto previsto dal precedente Art. 19, il Giudice di Gara, in relazione al numero di partecipanti alla gara, può decidere di svolgere il torneo in una sola giornata.

Comma 04 Il Giudice di Gara, previo accordo vincolante con l'organizzazione della manifestazione, può decidere di far disputare tutti gli incontri dei recuperi al meglio dei 3 (tre) games.

TITOLO VIII° - RITIRI DALLE GARE

Art. 21. Ritiri

Comma 01 Il ritiro prima del sorteggio del tabellone di gara, purchè formalmente comunicato, non ha nessuna conseguenza negativa per il giocatore. La tassa di iscrizione va, comunque, pagata.

Comma 02 Alla Società che rinuncia a partecipare al Campionato Assoluto a Squadre, pur avendone acquisito il diritto con la sua classifica nel Campionato precedente, è applicata una tassa ritiro, annualmente stabilita dal Consiglio Federale, fatto salvo ogni altro provvedimento assunto, in proposito, dagli Organi di Giustizia federali.

Comma 03 Alla Società che, dopo essersi iscritta, si ritira dal Campionato Italiano Assoluto e/o dalla Coppa Italia a Squadre, è applicata una tassa ritiro, annualmente stabilita dal Consiglio federale, fatto salvo ogni altro provvedimento assunto, in proposito, dagli Organi di Giustizia federali.

Comma 04 Alla Società che, qualificata, si ritira dalla Fase finale del Campionato Italiano di 1a Categoria a Squadre, è applicata una tassa ritiro, annualmente stabilita dal Consiglio federale, fatto salvo ogni altro provvedimento assunto in proposito dagli Organi di giustizia federali.

Comma 05 Alle Società di appartenenza di un giocatore ritiratosi, dalla competizione, dopo il sorteggio del tabellone è applicata una "tassa ritiro" stabilita dal Consiglio Federale della Figs. Da tale tassa è esentato il ritiro attestato da certificato medico (inoltrato all'Federazione entro i successivi tre giorni dal ritiro) od autorizzato dalla Commissione Tecnica Federale. In assenza del pagamento di tale tassa la Società non può iscrivere il giocatore a successive gare federali.

Art. 22. Abbandoni

Comma 01 I giocatori che, senza giustificato motivo, abbandonano il torneo prima di disputare tutte le loro partite, non percepiscono i premi/rimborsi spesa eventualmente vinti e sono deferiti al Giudice Sportivo Nazionale.

Comma 02 Alle Società di appartenenza dei giocatori che abbandonano la competizione senza autorizzazione del Giudice di Gara, è applicata una "tassa ritiro" stabilita dal Consiglio Federale della Figs. In assenza del pagamento di tale tassa la Società non può iscrivere il giocatore a successive gare federali.

Comma 03 Se un giocatore si presenta con più di 20 minuti di ritardo alla sua chiamata in campo da parte dell'Ufficiale di Gara, perde l'incontro. La chiamata non può, comunque, prevedere un ingresso in campo antecedente all'originario orario dell'inizio dell'incontro.

Comma 04 La Commissione Tecnica Federale, interpellata dal Giudice di Gara, assume decisioni in merito a gare, che, per accertate ed evidenti cause di forza maggiore, vedano compromesso il loro regolare svolgimento. Contro le decisioni della Commissione è ammesso ricorso al Consiglio Federale, che si pronuncia, in via definitiva, nella sua prima riunione utile.

TITOLO IX° - UFFICIALI DI GARA

Art. 23. Nomina e Competenze del Giudice di Gara

Comma 01 Tutte le gare federali, comprese quelle autorizzate, sono dirette da un Giudice di Gara federale, nominato dal Designatore Arbitrale.

Comma 02 Il Giudice di Gara interviene nei casi in cui uno qualsiasi dei presenti alla manifestazione abbia, con atti o parole, abusi fisici o verbali, un comportamento intimidatorio od offensivo nei riguardi di uno o più degli altri presenti.

Comma 03 Il Giudice di Gara procede, nei riguardi del colpevole di un tale comportamento, con la seguente sequenza:

- a) 1° richiamo ad una corretta condotta;
- b) 2° richiamo ad una corretta condotta - con specificazione del provvedimento successivo;
- c) espulsione del colpevole dalla competizione (conseguente perdita, per chi gioca, del successivo incontro, che avesse dovuto, eventualmente, disputare) e deferimento agli Organi di Giustizia Federali.

Art. 24. Assistente del Giudice di Gara

Gli Affiliati/Aderenti, organizzatori di gare autorizzate, dovranno mettere a disposizione del Giudice di Gara almeno un assistente per coadiuvarlo nello svolgimento delle sue funzioni.

TITOLO X° - ARBITRI

Art. 25. Designazione degli arbitri

Gli arbitri sono designati dal Designatore Arbitrale.

Art. 26. Competenze degli Arbitri

Le competenze degli Arbitri sono elencate dal Regolamento per gli Incontri di Singolo, a cui si rinvia per la lettura.

TITOLO XI° - RECLAMI

Art. 27. Reclami

Comma 01 Tutti i reclami, inerenti la gara in svolgimento, vanno presentati al Giudice di Gara, che decide, immediatamente, nel merito.

Comma 02 Avverso la decisione del giudice di Gara è ammesso immediato ricorso alla Commissione Tecnica Federale, che si pronuncia immediatamente.

Comma 03 Avverso la decisione della Commissione Tecnica Federale è ammesso, entro tre giorni dal fatto oggetto di reclamo e previo versamento della relativa tassa, ricorso al Consiglio Federale che, nella sua prima riunione utile, si pronuncia in via definitiva.

Comma 04 L'entità della tassa di reclamo è stabilita, annualmente, dal Consiglio Federale.

TITOLO XII° - RINVIO

Art. 28 Rinvio

Per quanto non contemplato nel presente Regolamento si rinvia al Regolamento Organico, al Regolamento di Classifica ed ai Regolamenti Tecnici internazionali.

DISPOSIZIONE FINALE

Art. 29 Disposizione finale

Il presente regolamento è approvato dal Consiglio Federale ed entra in vigore con l'approvazione della Giunta Nazionale del Coni.



CONI

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi CollegialiAlessandro Cherubini
Alessandro Cherubini

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO SQUASH



C.O.N.I.
STATUTI E REGOLAMENTI
27 GEN. 2020
000027


Spett.le C.O.N.I.
Direzione Affari Legali
Ufficio Supporto Conformità
Statuti e Regolamenti
Stadio Olimpico - Curva Sud
Ingr. 23 - 2° piano - stanza n° 2.20
00135 ROMA

Riccione (RN), 27 Gennaio 2020
Prot. n° 14/2020

Oggetto: Regolamento Generale delle Gare di Squash

Inviemo in allegato il Regolamento Generale delle Gare di Squash così come approvato dal Consiglio Federale del 23 Marzo 2019, per l'approvazione nella prossima Giunta Nazionale del C.O.N.I..

Restando a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento inviamo cordiali saluti.


Prof. Davide Monti

